



COMUNE DI CANNA

Provincia di Cosenza

Via Nicholas Green

Cod. Fisc. 81000970780 Part. IVA 01606620787

Sito web: <http://www.comune.canna.cs.it>

e-mail: comunedicanna@virgilio.it

Tel. 0981/934000

Fax. 0981/934291



Ordinanza nr. 07/2020

Canna (Cs), 08/03/2020

Il Sindaco

Visto l'art 32 L. 833/1978 che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Visti gli artt. 50 e 54 D. Lgs 267/2000;

Attesa la propria competenza ad assumere provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità pubblica;

Visto il D.L. 23/02/2020 nr. 6, che introduce misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CODIV-19, comunemente noto come CORONAVIRUS;

Visto il DPCM 08/03/2020, pubblicato su Gazzetta Ufficiale nr. 59 del 08/03/2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Calabria nr. 3 del 08/03/2020;

Richiamata la propria precedente Ordinanza nr. 05 del 24/02/2020, ad integrazione della medesima,

Ordina

- 1. la quarantena obbligatoria con sorveglianza attiva presso il proprio domicilio, o di quello di chi li ospita, per almeno 14 giorni consecutivi a** chiunque arrivi, o sia arrivato, a Canna (Cs) o vi abbia fatto ingresso negli ultimi quattordici giorni, dopo aver soggiornato nelle zone ad elevato rischio epidemiologico identificate dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, nella **Regione Lombardia**, nonché nelle **Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia**;
- 2. chiunque** si trovi nelle condizioni di cui al punto 1, deve comunicare tale circostanza alle Autorità locali e direttamente - ovvero attraverso il proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera scelta, oppure telefonando al numero verde regionale 800-767676 - al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, che adotterà le misure già previste nell'Ordinanza n. 1/2020

Ricorda

che, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 08/03/2020, si applicano, fra le altre, le seguenti misure:

- divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena, ovvero risultati positivi al virus (comma 1, lett. z);
- soppressione di manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura, ivi inclusi quelli cinematografici e teatrali, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato (comma 1, lett. b);

- sospensione delle attività di pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. c);
- obbligo, per i gestori di attività di ristorazione e bar di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione (comma 1, lett. e);
- obbligo, per i gestori degli esercizi commerciali (diversi dalle attività di ristorazione e bar), all'aperto e al chiuso, di adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori (comma 1, lett. f).

Ricorda

- che l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione, da parte del parroco, di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri (comma 1 lett. v)

Fissa

la chiusura di bar e di attività di intrattenimento alle ore 22:00 nei giorni feriali e alle ore 23:00 nei giorni festivi e prefestivi, salvo deroghe

Raccomanda

1. A tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità, ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro;
2. A tutte le persone di limitare, ove possibile, i propri spostamenti limitandoli ai casi strettamente necessari;
3. Ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
4. lavarsi spesso le mani;
5. evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
6. evitare abbracci e strette di mano;
7. mantenere nei contatti sociali una distanza interpersonale di almeno un metro;
8. starnutire e/o tossire in un fazzoletto di carta evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie;
9. evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
10. non toccarsi gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
11. coprirsi bocca e naso se si starnutisce o si tossisce;
12. non prendere farmaci antivirali o antibiotici se non prescritti dal medico;

13. pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcool;

14. usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.

Avverte

- Che la presente Ordinanza ha decorrenza ed efficacia immediata sino a successiva revoca, fatte salve ulteriori determinazioni e disposizioni;
- Che il mancato rispetto della presente ordinanza configura violazione del disposto normativo di cui all'art. 650 c.p., con riserva di ogni ulteriore provvedimento a tutela della salute pubblica;

Dispone

Che la presente Ordinanza venga affissa e pubblicata nelle forme di legge,

Quindi

che copia della presente Ordinanza venga trasmessa:

- Al Sig. Prefetto di Cosenza
- Ai Sig.ri Medici di Base
- Alla Stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale
- Ai Dirigenti degli Istituti Scolastici operanti sul territorio comunale
- Alla Regione Calabria
- Alla Protezione Civile della Regione Calabria
- Al Ministero della Salute
- Agli esercizi commerciali
- Ai Ministri del Culto

Ordina

Che la Polizia Locale e le Forze dell'Ordine vigilino sull'esecuzione della predetta ordinanza.

Avverso la presente ordinanza è consentito ricorso al TAR Regione Calabria, Sez. Catanzaro entro giorni 60 dalla pubblicazione ed alternativamente Ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Canna (Cs), 08/03/2020



Il Sindaco
Avv. Paolo Stigliano